

Allegato parte integrante

Criteri e modalità per l'applicazione della legge

Dipartimento turismo, commercio e promozione dei prodotti trentini

LEGGE PROVINCIALE 13 DICEMBRE 1999, N. 6
«Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno
dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti
territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4
e disposizione in materia di commercio»

«CRITERI E MODALITÀ PER
L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE»

SETTORE COMMERCIALIZZAZIONE

**AIUTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI DELLE IMPRESE TRENTINE**

I N D I C E

Capo 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Disposizioni generali

Capo 2

PROGETTI IMPRENDITORIALI

Art. 3 Soggetti beneficiari

Art. 4 Definizione e attività oggetto di finanziamento

Art. 5 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile

Art. 6 Misura delle agevolazioni

Art. 7 Presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni

Art. 8 Istruttoria delle domande

Art. 9 Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni

Art. 10 Termine iniziale e finale per la realizzazione delle iniziative

Art. 11 Obblighi e revoche

Art. 12 Trasferimento delle agevolazioni

Capo 3

ATTIVITÀ SVOLTE DA COOPERATIVE, CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE ALL'ESTERO DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Art. 13 Soggetti beneficiari

Art. 14 Attività oggetto di finanziamento

Art. 15 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile

Art. 16 Misura delle agevolazioni

Art. 17 Presentazione delle domande di concessione delle
agevolazioni

Art. 18 Priorità

- Art. 19 Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni
- Art. 20 Termine iniziale e finale per la realizzazione delle iniziative
- Art. 21 Obblighi e revoche
- Art. 22 Trasferimento delle agevolazioni

Capo 4

PROGETTI SETTORIALI DI COMMERCIALIZZAZIONE

- Art. 23 Soggetti beneficiari
- Art. 24 Definizione e attività oggetto di finanziamento
- Art. 25 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile
- Art. 26 Misura delle agevolazioni
- Art. 27 Presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni
- Art. 28 Istruttoria delle domande
- Art. 29 Priorità
- Art. 30 Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni
- Art. 31 Termine iniziale e finale per la realizzazione delle iniziative
- Art. 32 Obblighi e revoche
- Art. 33 Trasferimento delle agevolazioni

Capo 5

REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

- Art. 34 Soggetti beneficiari
- Art. 35 Attività oggetto di finanziamento
- Art. 36 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile
- Art. 37 Misura delle agevolazioni
- Art. 38 Presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni
- Art. 39 Priorità
- Art. 40 Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni
- Art. 41 Revoche e riduzioni dei livelli di intervento
- Art. 42 Trasferimento delle agevolazioni

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Campo di applicazione

1. I criteri e le modalità della presente parte “Aiuti per la commercializzazione dei prodotti delle imprese trentine” si riferiscono alle iniziative previste dai seguenti articoli della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Legge):

- a) articolo 7 “*Aiuti per favorire l’esportazione di prodotti delle imprese trentine verso paesi extracomunitari*”, limitatamente al comma 1, lett. e) ed f).

Gli aiuti sono concessi per la realizzazione di:

- **progetti imprenditoriali di commercializzazione** presentati da piccole e medie imprese, nonché da cooperative e consorzi costituiti dalle stesse (Capo 2);
- **attività di commercializzazione** svolte da consorzi, società consortili o cooperative costituiti da piccole e medie imprese, aventi quale finalità statutaria esclusiva l’offerta di servizi per la commercializzazione all’estero delle imprese associate (Capo 3);

- b) articolo 23 “*Iniziative per il sostegno delle imprese sui mercati*”, relativamente al comma 2.

Le iniziative agevolabili riguardano:

- **progetti settoriali di commercializzazione** presentati da enti e soggetti rappresentativi dei settori economici provinciali (Capo 4);
- **realizzazione di manifestazioni fieristiche** per la valorizzazione delle produzioni trentine (Capo 5).

2. Sono escluse dal campo di applicazione dei presenti criteri le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, lett. a), b), c), d), ed f) limitatamente agli oneri per la costituzione di società di commercializzazione all’estero, e comma 2 della Legge.

3. La Giunta provinciale disciplina con proprio provvedimento le disposizioni per l’applicazione dell’articolo 23, comma 1, della Legge, che regola le iniziative per il sostegno delle imprese sui mercati attraverso la promozione diretta da parte delle strutture provinciali.

Art. 2

Disposizioni generali

1. Le domande relative agli aiuti previsti dalla presente parte sono esaminate con procedura valutativa, in base agli articoli 12 e 14 della Legge.

2. La disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato e sulla dimensione d’impresa si dà per presupposta. Il presente provvedimento si coordina ai principi ed alle definizioni da essa indicati.

PROGETTI IMPRENDITORIALI DI COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari le piccole e medie imprese, nonché cooperative e consorzi costituiti dalle stesse, aventi sede legale in Trentino ed iscritte nel Registro delle imprese della provincia di Trento, la cui attività, principale o secondaria, rientri nella seguente tabella:

CODICI ATECO 2002	
C	ESTRAZIONE DI MINERALI
D	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
K 72	INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

2. I soggetti beneficiari non debbono avere in corso procedure concorsuali né essere stati sottoposti ad esecuzione immobiliare.

3. Non si ammettono richieste di finanziamento per progetti imprenditoriali di commercializzazione presentati da enti o soggetti rappresentativi dei settori economici provinciali, già agevolati nel medesimo arco temporale per progetti settoriali di commercializzazione di cui al successivo Capo 4.

Art. 4

Definizione e attività oggetto di finanziamento

1. Per «progetto imprenditoriale di commercializzazione» si intende un complesso coordinato di iniziative volte allo sviluppo della commercializzazione dei beni prodotti nel territorio della provincia verso paesi extracomunitari presentato in modo esauriente, qualificato, motivato e in modo da dimostrarne l'efficacia.

2. Il progetto di commercializzazione deve essere riferito ad un arco temporale non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

3. Sono ammesse all'intervento le iniziative che presentano le caratteristiche della straordinarietà o dell'innovatività. Verranno inoltre ammessi ad agevolazione esclusivamente i progetti comprendenti in modo equilibrato almeno tre delle macrovoci di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) del successivo comma 4.

4. Le attività riconducibili al progetto imprenditoriale di commercializzazione sono le seguenti:

1) Studi e ricerche di mercato

Si riferiscono a tutte quelle analisi volte all'assunzione di dati ed informazioni utili alla migliore conoscenza del mercato sul quale un'azienda intende operare, direttamente utilizzabili all'interno dei processi decisionali attivati da chi gestisce l'impresa.

Esse possono essere riferite:

- a) all'analisi della domanda, in tutte le sue manifestazioni:
 - analisi tipologica dei consumi;
 - analisi dei potenziali di mercato (stima della domanda futura);
 - analisi dei gusti e delle preferenze dei consumatori;
 - analisi del comportamento di acquisto dei consumatori;
 - analisi delle preferenze di marca;
 - misurazione della notorietà e dell'immagine dell'impresa, dei suoi marchi o prodotti presso i consumatori finali;
 - analisi dei trend sociologici, culturali, psicologici e degli stili di vita dei consumatori;
- b) all'analisi della concorrenza:
 - analisi di benchmarking (confronto delle posizioni competitive);
 - analisi dei punti di forza e di debolezza rispetto ai concorrenti;
 - stima del potenziale competitivo di nuovi entranti, anche da altri settori;
 - posizionamento dei prodotti dell'azienda rispetto ai concorrenti;
 - analisi del venduto per prodotto o marca;
 - analisi volte alla misurazione della soddisfazione dei clienti e della qualità percepita dei prodotti (*customer satisfaction analysis*);
- c) all'analisi del settore della commercializzazione (distribuzione):
 - analisi tipologica dei canali commerciali;
 - individuazione di nuovi canali commerciali;
 - analisi del venduto per canale;
 - stima del potenziale dei canali commerciali;
 - studi sull'andamento delle diverse forme distributive;
 - analisi dei fattori di competitività all'interno dei diversi punti vendita, con particolare riferimento alla grande distribuzione;
- d) all'analisi del macro-ambiente e dei trend generali dell'economia che possano influire sul comportamento di marketing dell'impresa.

2) Politiche di prodotto

Possono comprendere:

- a) iniziative legate al lancio di nuovi prodotti, compresi gli studi di fattibilità e le analisi volte a dimostrare l'opportunità di mercato;
- b) azioni che riguardano l'innovazione di prodotto, e in generale tutti i miglioramenti atti a rendere più vendibile un prodotto sul mercato, rispetto anche alle richieste provenienti dalla grande distribuzione o direttamente dai consumatori finali;
- c) azioni che riguardano il riequilibrio del portafoglio dei prodotti (completamento, estensione, approfondimento delle linee);
- d) azioni legate al *packaging*, al *design* e a tutto quanto riguarda l'apparenza fisica del prodotto.

In ordine alle spese si considerano ammissibili solo quelle relative allo studio per l'innovazione escludendo quindi quelle relative agli impianti di produzione, alle realizzazioni e alle spese interne di gestione.

3) Politiche di promozione e pubblicità

Possono comprendere:

- a) studi di progettazione di campagne pubblicitarie;
- b) acquisto di spazi pubblicitari di qualsiasi natura;
- c) spese di realizzazione e produzione di spot o comunicati pubblicitari di qualsiasi genere;
- d) partecipazione a manifestazioni fieristiche di carattere internazionale, comprese le attività di predisposizione dei relativi materiali promozionali e di supporto;
- e) sponsorizzazioni sportive e culturali;
- f) creazione di marchi o logotipi, progetti grafici e di design applicato a qualsiasi elemento di *visual*;
- g) realizzazione di cataloghi, brochure o depliant promozionali, comprese tutte le spese di progettazione, realizzazione e stampa;
- h) iniziative promozionali presso i punti di vendita, comprendenti la realizzazione di materiali promozionali e le spese di progettazione;
- i) azioni di marketing diretto, a clienti attuali o potenziali, comprese le spese di progettazione e gli studi di fattibilità, tramite posta, telefono o visita personale.

In ordine alle spese riguardanti la partecipazione a fiere, sono ammesse le sole voci relative a:

- affitto area;
- allestimento stand;
- trasporto merci e allestimenti;
- assistenza esterna stand.

4) Pubbliche relazioni

Possono comprendere:

- a) progetto e realizzazione di comunicati stampa;
- b) organizzazione di incontri con la stampa al fine di promuovere prodotti o iniziative commerciali;
- c) partecipazione e realizzazione di attività convegnistiche, culturali, sociali con lo scopo di promuovere l'immagine e la notorietà dell'azienda.

5) Politiche di Web-marketing

Possono comprendere:

- a) progettazione, realizzazione e aggiornamento di un sito Internet relativo all'azienda o ai suoi prodotti;
- b) gestione del data-base legato al sito;
- c) azioni promozionali volte alla diffusione della conoscenza del sito aziendale;
- d) gestione di attività di contatto diretto con la clientela via Internet (forum, *chat*, ricerche di mercato on-line);
- e) attivazione di canali di vendita on-line (progetti di *e-commerce*), compresi i costi di progettazione, sperimentazione e sviluppo di iniziative on-line.

6) Politiche commerciali e di gestione dei canali distributivi

Possono comprendere:

- a) progettazione di reti commerciali alternative a quelle esistenti;
- b) progetti di formazione e addestramento della forza vendita in relazione a innovazioni nella politica commerciale o di prodotto;
- c) ridefinizione della struttura commerciale, a partire dalla gestione della rete di agenti fino a progetti relativi a strutture fisiche;
- d) interventi promozionali all'interno della grande distribuzione (*trade marketing*), comprendenti

azioni di *merchandising*, di *visual space management* e di *point of presence* (POP) all'interno dei punti vendita.

7) *Pianificazione di marketing*

Possono comprendere:

- a) realizzazione di progetti di commercializzazione ivi compresa l'analisi economico/finanziaria legata all'effettuazione di iniziative commerciali (budget, previsioni di redditività, incidenza sui costi);
- b) pianificazione mezzi pubblicitari e consulenza in genere su progetti di comunicazione;
- c) consulenze sulla determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- d) formazione e addestramento di personale addetto alla gestione dei rapporti con la clientela, diretti o attraverso mezzi di supporto (telefono, posta, *e-mail*);
- e) formazione del personale che l'azienda intende inserire stabilmente o temporaneamente nel proprio organigramma commerciale/marketing.

5. Relativamente a tutte le attività elencate al precedente comma 4 non sono ammissibili:

- a) le spese interne di gestione (quali spese amministrative, di personale: sia dipendente che con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto a progetto, spese per oneri finanziari, bolli, imposte, tasse, spese bancarie e altre);
- b) gli investimenti in beni materiali (quali immobili, impianti, macchinari, attrezzature, automezzi);
- c) non è agevolabile la cessione di beni e la prestazione di servizi tra:
 - coniugi, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado;
 - società collegate o controllate ai sensi del Codice Civile;
 - soci o soggetti che rivestano cariche sociali nell'ente o impresa istante;
 - società di cui facciano parte uno o più soci dell'impresa istante o soggetti che in essa rivestano cariche sociali; nel caso di partecipazione in società di capitali, la partecipazione deve essere superiore al 10 per cento.

È fatto salvo il caso di prestazione di servizi in cui il rapporto fra il soggetto istante e il soggetto venditore si possa considerare una forma tecnica non speculativa, dimostrata attraverso la presentazione di puntuale documentazione di spesa dei costi sostenuti dal soggetto venditore.

Art. 5

Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile

1. Sono individuati i seguenti limiti di spesa ammissibile ad agevolazione:

SPESA AMMISSIBILE AD AGEVOLAZIONE	IMPORTO
Minima	euro 20.000
Massima	6% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni*) moltiplicato per ogni anno di durata del progetto

*) I ricavi delle vendite e delle prestazioni di riferimento sono quelli dell'ultimo esercizio disponibile antecedente alla data di presentazione della domanda. Possono essere considerati quali ricavi delle vendite e delle prestazioni di riferimento quelli dell'anno in cui si conclude il progetto qualora il richiedente sia una nuova impresa o un nuovo consorzio e presenti un dettagliato piano previsionale che giustifichi adeguatamente e renda credibile nei suoi elementi essenziali un consistente aumento

dei ricavi stessi.

Nel caso di cooperative e consorzi costituiti da piccole e medie imprese i ricavi delle vendite e delle prestazioni di riferimento sono la somma dei ricavi delle imprese aderenti.

2. I limiti indicati al punto precedente devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

Art. 6

Misura delle agevolazioni

1. La misura dell'agevolazione per le attività previste dal progetto è del 50 per cento, concessa a titolo di "de minimis", ad eccezione delle voci indicate nella seguente tabella, per le quali l'agevolazione è concessa nella misura del 50 per cento non a titolo di "de minimis"¹⁾.

Studi e ricerche di mercato	purché tali attività si riferiscano al lancio di un nuovo prodotto o all'introduzione di un prodotto esistente su un nuovo mercato
Politiche di prodotto	
Pianificazione di marketing	
Partecipazione a manifestazioni fieristiche	limitatamente alla prima partecipazione dell'impresa ad una determinata fiera o esposizione e con riferimento ai costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand

2. L'agevolazione non può superare i 200.000 euro per ciascun progetto imprenditoriale di commercializzazione.

3. Nel caso in cui il soggetto richiedente avesse già raggiunto il tetto massimo previsto per gli aiuti a titolo di "de minimis", il contributo potrà comunque essere concesso per le attività agevolabili ai sensi della tabella di cui al comma 1. La documentazione prevista dal successivo articolo 9 per l'erogazione del contributo dovrà essere comunque presentata anche per le attività agevolabili a titolo di "de minimis".

Art. 7

Presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni

1. Le domande di concessione dell'agevolazione ed i relativi allegati vanno presentati, secondo i modelli appositamente predisposti, al Servizio competente in materia di commercio dal 10 gennaio al 9 agosto e dal 26 agosto al 20 dicembre di ciascun anno. Le domande presentate al di fuori di tali termini sono dichiarate irricevibili e restituite al richiedente.

2. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- a) progetto di commercializzazione con annessa relazione tecnico-economica e finanziaria;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante:

¹) Ai sensi del Reg. (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001 n. L 10.

- 1) di non avere in corso procedure concorsuali o esecuzioni immobiliari;
 - 2) di non avere presentato o di avere rinunciato ad eventuali altre domande di agevolazione per le medesime spese, fatti salvi i casi di cumulabilità;
 - 3) gli eventuali aiuti accordati da qualsiasi ente a titolo di “de minimis” al richiedente, nei tre anni precedenti la domanda;
- c) dichiarazione di conoscenza degli obblighi di cui all’articolo 16 della Legge e di cui ai presenti criteri, compreso l’obbligo di tempestiva comunicazione alla struttura degli aiuti a titolo “de minimis” accordati da qualsiasi ente dal momento della domanda a quella della concessione della presente agevolazione;
- d) per spesa prevista superiore a 250.000 euro, qualora non siano già depositati presso l’ente istruttore, copia semplice degli ultimi due bilanci approvati e delle relazioni accompagnatorie. Per le imprese che non hanno l’obbligo di depositare il bilancio, copia semplice del libro inventari relativo agli ultimi due esercizi. Per le imprese che nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda hanno adottato un regime diverso da quello ordinario, copia semplice dell’ultima dichiarazione dei redditi.

3. Nel caso in cui le indicazioni o la documentazione prevista a corredo della domanda non siano complete viene disposto, previa formale richiesta ad integrarle entro il termine perentorio di trenta giorni, il non accoglimento della domanda; l’integrazione deve in ogni caso avvenire nel rispetto delle scadenze previste per la presentazione delle domande.

4. Non sono ammesse domande integrative. Per domanda integrativa si intende la richiesta di aggiungere ulteriori spese al programma di investimento inizialmente presentato al fine di conseguire un aumento dell’agevolazione.

5. Fatto salvo il caso di diniego dell’agevolazione o rinuncia alla domanda già presentata, in ogni anno solare può essere presentata solamente una domanda di agevolazione per gli interventi di cui al presente Capo 2.

Art. 8

Istruttoria delle domande

1. L’istruttoria è compiuta secondo l’ordine cronologico di ricezione ed in applicazione di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. La concessione delle agevolazioni avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria.

2. È individuato, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. a) della Legge, nel primo anno solare successivo a quello di riferimento - intendendosi per anno di riferimento l’anno solare nel quale è terminata l’istruttoria - il termine entro il quale possono essere finanziate le domande di agevolazione non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento; scaduto tale termine è disposto il diniego dell’agevolazione.

3. Vista la particolare complessità delle domande di agevolazione le stesse possono essere sottoposte al parere di un esperto in materia di marketing, ai sensi dell’articolo 14 della Legge, appositamente nominato dal dirigente del Servizio competente in materia di commercio.

4. Le iniziative di spesa prevista superiore ai 250.000 euro sono soggette alla valutazione economica finanziaria sulla base degli indirizzi approvati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1435 del 20 giugno 2003 e s.m..

Art. 9

Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni vengono liquidate secondo le seguenti modalità:

50% a titolo di anticipo, dietro presentazione di:

- fidejussione bancaria o polizza fidejussoria pari all'importo dell'anticipo aumentato del tasso legale per ogni anno di durata del progetto;

50% a saldo, dietro presentazione di:

- idonea documentazione di spesa (fatture o documentazione equipollente) quietanzata atta a comprovare l'effettiva realizzazione del progetto e la corrispondenza con quanto indicato nel progetto esecutivo iniziale;
- relazione finale che contenga i dati consuntivi e le valutazioni finali.

Tale documentazione deve essere presentata entro un anno dal termine stabilito per l'ultimazione dell'iniziativa pena la revoca totale del contributo concesso.

2. Il Servizio competente in materia di commercio è autorizzato ad ammettere eventuali modifiche derivanti da variazioni tra il progetto iniziale e il consuntivo finale, purché tali variazioni siano motivate, non comportino alcun mutamento di finalità ed obiettivi e non evidenzino sostanziali modificazioni nei contenuti rispetto alla previsione iniziale. Fermo restando l'importo totale, le modifiche possono essere solo di tipo compensativo tra le diverse macrovoci di spesa esistenti e nell'ambito di una percentuale massima del 20 per cento.

3. Per le iniziative di spesa superiore ai 250.000 euro la liquidazione del saldo è inoltre vincolata all'esibizione della documentazione relativa all'assolvimento delle eventuali prescrizioni specifiche previste al successivo articolo 11, comma 4, poste in fase di concessione dell'agevolazione.

Art. 10

Termine iniziale e finale per la realizzazione delle iniziative

1. Le spese devono essere effettuate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. Le iniziative devono essere effettuate entro la data prevista di ultimazione del progetto stesso, fatta salva la possibilità di prorogare per una sola volta il termine finale, previa richiesta motivata da presentare entro la scadenza originariamente stabilita e previo assenso del Servizio competente in materia di commercio. La durata massima della proroga è di sei mesi.

Art. 11

Obblighi e revoche

1. In caso di mancata esecuzione del progetto di commercializzazione ammesso all'intervento pubblico o di esecuzione parziale, tale da non rispettare quanto disposto all'articolo 4 commi 1, 2 e 3, si procede alla revoca totale dell'agevolazione e al recupero della somma eventualmente erogata.

2. In caso di esecuzione parziale del progetto, tale da rispettare quanto disposto all'articolo 4 commi 1, 2 e 3, non si procede al recupero parziale della somma erogata nel caso in cui l'agevolazione concessa non superi il 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta. In caso di recupero parziale l'agevolazione effettiva dovrà essere pari al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute. Se la spesa ammissibile non raggiunge i limiti minimi stabiliti dal presente provvedimento, il contributo è interamente revocato.

3. Nel caso il contributo spettante, determinato in base all'accertamento finale della realizzazione dell'iniziativa, dovesse risultare di importo inferiore a quello concesso, gli importi erogati in eccesso sono restituiti maggiorati dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a partire dalla data di emissione del mandato di pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite.

4. Nel caso di iniziative di spesa superiori ai 250.000 euro di cui al precedente articolo 8, comma 4, la concessione dell'agevolazione potrà essere subordinata all'apposizione di vincoli economico-finanziari in relazione alle specifiche situazioni aziendali dei soggetti richiedenti. Se l'impresa non rispetta i vincoli finanziari, previa diffida fissando un congruo termine per regolarizzare la posizione, è disposta la revoca dell'agevolazione in proporzione al periodo di inadempimento. Nel caso l'inadempimento sia tale da compromettere la situazione economico-finanziaria-patrimoniale dell'impresa l'agevolazione è interamente revocata.

5. Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge o dai presenti criteri viene effettuato dalla struttura che cura l'istruttoria. Possono essere effettuati anche controlli a campione. In presenza della violazione di un obbligo, vincolo o divieto, si dà comunicazione all'impresa, che può controdedurre.

6. In relazione agli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, è disposto il diniego o la revoca totale dell'agevolazione nei seguenti casi:

- a) mancata accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui alla Legge, ai presenti criteri e al provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- b) mancata tempestiva comunicazione (entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento) alla struttura competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa. In tal caso la revoca non sarà totale ma proporzionale in rapporto all'agevolazione indebitamente fruita;
- c) mancata messa a disposizione della Provincia, nel caso previsto al precedente articolo 8, comma 4, (iniziative di spesa superiore ai 250.000 euro) e su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto;
- d) violazione del divieto di presentare altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa e dell'obbligo di rinunciare ad altre domande eventualmente già presentate, salvo espresse diverse indicazioni di altre leggi e nel rispetto delle regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato;
- e) violazione dell'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dai presenti criteri, qualora l'ente istruttore ne richieda la presentazione.

7. In presenza di calamità naturali, grave ed accertata crisi di mercato, gravi situazioni familiari o di salute od altre situazioni di rilevanza sociale la Giunta provinciale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 5 della Legge, può disporre il venir meno totale o parziale degli obblighi.

Art. 12

Trasferimento delle agevolazioni

1. Può essere trasferita la parte residua dei contributi concessi all'impresa originaria richiedente, a condizione che l'imprenditore subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi.

2. Non determina cessione di azienda l'operazione di ristrutturazione del gruppo secondo logiche di società di partecipazione.

3. La richiesta di trasferimento deve essere presentata entro 12 mesi dal verificarsi del presupposto: decorso tale termine la domanda è irricevibile. Nel caso in cui il presupposto per il trasferimento emerga da atti che il soggetto richiedente o il beneficiario delle agevolazioni ha già depositato, per altre finalità, presso il medesimo settore competente, il termine di 12 mesi per la presentazione della richiesta decorre dalla data di ricezione da parte del soggetto stesso della richiesta di informazioni formulata dalla struttura competente.

4. Il trasferimento delle agevolazioni è disposto in base a documentazione comprovante la nuova situazione aziendale.

ATTIVITÀ SVOLTE DA COOPERATIVE, CONSORZI E
SOCIETÀ CONSORTILI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
ALL'ESTERO DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Art. 13

Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari:-

- le cooperative costituite da almeno 20 piccole e medie imprese, aventi quale finalità statutaria esclusiva l'offerta di servizi per la commercializzazione all'estero delle imprese associate;
- i consorzi e le società consortili costituiti da almeno 20 piccole e medie imprese aventi quale finalità statutaria esclusiva l'offerta di servizi per la commercializzazione all'estero delle imprese associate e con un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a 10.000 euro.

La cooperativa, il consorzio, la società consortile e le imprese ad essi associate devono avere sede legale in Trentino ed essere iscritte nel Registro delle imprese della provincia di Trento. L'attività, principale o secondaria, deve inoltre rientrare nella seguente tabella:

CODICI ATECO 2002	
C	ESTRAZIONE DI MINERALI
D	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
K 72	INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
K 74	ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE

2. I soggetti beneficiari non debbono avere in corso procedure concorsuali né essere stati sottoposti ad esecuzione immobiliare.

3. Nel caso in cui una singola azienda aderisca nello stesso anno solare a più cooperative, consorzi o società consortili beneficiari dell'agevolazione, la stessa godrà esclusivamente degli aiuti previsti nella prima concessione.

Art. 14

Attività oggetto di finanziamento

1. Per la cooperativa, il consorzio o la società consortile si ammettono le spese relative alle attività di commercializzazione verso paesi extracomunitari indicate ai commi 4 e 5 del precedente articolo 4 da effettuarsi nel corso dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. Per le singole piccole e medie imprese associate sono ammesse le spese per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di cui all'articolo 4, comma 4, macrovoce 3), lettera d), da effettuarsi nel corso dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 15

Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile

1. Sono individuati i seguenti limiti di spesa ammissibile ad agevolazione:

Spesa ammissibile ad agevolazione	Importo	
Minima	euro	50.000
Massima	euro	2.500.000

2. I limiti indicati al comma precedente devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

Art. 16

Misura delle agevolazioni

1. La misura dell'agevolazione per le attività previste dal progetto è del 50 per cento, concessa a titolo di "de minimis", ad eccezione delle voci indicate nella seguente tabella, per le quali l'agevolazione è concessa nella misura del 50 per cento non a titolo di "de minimis"²⁾:

Studi e ricerche di mercato	purché tali attività si riferiscano al lancio di un nuovo prodotto o all'introduzione di un prodotto esistente su un nuovo mercato
Politiche di prodotto	
Pianificazione di marketing	
Partecipazione a manifestazioni fieristiche	limitatamente alla prima partecipazione dell'impresa ad una determinata fiera o esposizione e con riferimento ai costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand

2. I contributi concessi dovranno finanziare in via prioritaria gli oneri sostenuti dalle imprese associate per la prima partecipazione ad una determinata fiera o esposizione.

²) Ai sensi del Reg. (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001 n. L 10.

Art. 17

Presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni

1. Le domande di concessione dell'agevolazione ed i relativi allegati vanno presentati, secondo i modelli appositamente predisposti, al Servizio competente in materia di commercio entro il 20 dicembre dell'anno precedente allo svolgimento delle attività. Le domande presentate al di fuori di tali termini sono dichiarate irricevibili e restituite al richiedente.

2. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- a) relazione sulle attività di commercializzazione verso paesi extracomunitari che verranno effettuate direttamente dalla cooperativa, dal consorzio o dalla società consortile;
- b) piano delle manifestazioni fieristiche di carattere internazionale a cui partecipano le singole imprese associate;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare della cooperativa, del consorzio o della società consortile, attestante:
 - 1) di non avere in corso procedure concorsuali o esecuzioni immobiliari;
 - 2) di non avere presentato o di avere rinunciato ad eventuali altre domande di agevolazione per le medesime spese, fatti salvi i casi di cumulabilità. La dichiarazione deve valere anche per le imprese associate beneficiarie indirettamente dell'agevolazione;
 - 3) gli eventuali aiuti accordati da qualsiasi ente a titolo di "de minimis" al richiedente e alle imprese associate nei tre anni precedenti la domanda;
 - 4) che la dimensione delle imprese partecipanti alle manifestazioni fieristiche di cui alla precedente lettera b) è piccola o media;
- d) dichiarazione di conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge e di cui ai presenti criteri, compreso l'obbligo di tempestiva comunicazione (sino alla concessione dell'agevolazione) alla struttura degli ulteriori aiuti a titolo "de minimis" accordati alla cooperativa, al consorzio, alla società consortile o alle imprese associate beneficiari dell'agevolazione.

3. Nel caso in cui le indicazioni o la documentazione prevista a corredo della domanda non siano complete viene disposto, previa formale richiesta ad integrarle entro il termine perentorio di trenta giorni, il non accoglimento della domanda.

4. Non sono ammesse domande integrative; per domanda integrativa si intende la richiesta di aggiungere ulteriori spese al programma di investimento inizialmente presentato al fine di conseguire un aumento dell'agevolazione.

5. Fatto salvo il caso di diniego dell'agevolazione o rinuncia alla domanda già presentata, in ogni anno solare può essere presentata solamente una domanda di agevolazione per gli interventi di cui ai presenti criteri.

Art. 18

Priorità

1. Nel caso di risorse insufficienti si procede alla riduzione proporzionale dei contributi, fatta salva la possibilità della Giunta provinciale di stabilire con proprio provvedimento l'adozione di criteri di priorità per il riparto dei fondi.

Art. 19

Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni vengono liquidate annualmente ad integrale conclusione delle iniziative, previa verifica della documentazione di spesa quietanzata nonché di una relazione generale sull'attività svolta.

2. Nel caso di oneri sostenuti dalle singole imprese associate la cooperativa, il consorzio o la società consortile dovranno presentare, in sostituzione della documentazione di spesa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai costi sostenuti dalle singole imprese, distinti per tipologia di spesa. La dichiarazione dovrà inoltre attestare la regolarità della documentazione presentata alla cooperativa, al consorzio o alla società consortile dalle imprese associate. Copia della documentazione probatoria deve essere tenuta a disposizione presso la cooperativa, il consorzio o la società consortile per ogni eventuale controllo.

3. Tale documentazione deve essere presentata entro un anno dal termine stabilito per l'ultimazione dell'iniziativa pena la revoca totale del contributo concesso.

4. Il Servizio competente in materia di commercio è autorizzato ad ammettere eventuali modifiche derivanti da variazioni tra le attività di commercializzazione previste e il consuntivo finale, purché tali variazioni siano motivate, non comportino alcun mutamento di finalità ed obiettivi e non evidenzino sostanziali modificazioni nei contenuti rispetto alla previsione iniziale. Fermo restando l'importo totale, le modifiche possono essere solo di tipo compensativo tra le diverse macrovoci di spesa esistenti e nell'ambito di una percentuale massima del 20 per cento.

5. Il Servizio competente in materia di commercio è autorizzato ad ammettere eventuali modifiche derivanti da variazioni tra il piano delle manifestazioni fieristiche e il consuntivo finale, qualora tali variazioni siano relative alla medesima impresa associata alla cooperativa, al consorzio o alla società consortile e nell'ambito delle manifestazioni previste. Le variazioni sono ammesse sino all'importo impegnato in fase di concessione.

6. Nel caso in cui l'importo liquidato a titolo di "de minimis" sia minore rispetto a quello concesso, si provvederà ad imputare a titolo di "de minimis" la somma effettivamente liquidata.

Art. 20

Termine iniziale e finale per la realizzazione delle iniziative

1. Le iniziative devono essere effettuate a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda e devono essere concluse entro il 31 dicembre del medesimo anno solare.

Art. 21

Obblighi e revoche

1. In caso di mancata o parziale esecuzione delle attività agevolate si procede alla revoca, rispettivamente totale o parziale, del contributo concesso. Se la spesa ammissibile non

raggiunge i limiti minimi stabiliti dal presente provvedimento, il contributo è interamente revocato.

2. Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge o dai presenti criteri viene effettuato dalla struttura che cura l'istruttoria. Possono essere effettuati anche controlli a campione. In presenza della violazione di un obbligo, vincolo o divieto, si dà comunicazione all'impresa, che può controdedurre.

3. In relazione agli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, è disposto il diniego o la revoca totale dell'agevolazione nei seguenti casi:

- a) mancata accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui alla Legge, ai presenti criteri e al provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- b) mancata tempestiva comunicazione (entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento) alla struttura competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa. In tal caso la revoca non sarà totale ma proporzionale in rapporto all'agevolazione indebitamente fruita;
- c) violazione del divieto di presentare altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa e dell'obbligo di rinunciare ad altre domande eventualmente già presentate, salvo espresse diverse indicazioni di altre leggi e nel rispetto delle regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato;
- d) violazione dell'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dai presenti criteri, qualora l'ente istruttore ne richieda la presentazione.

4. In presenza di calamità naturali, grave ed accertata crisi di mercato, gravi situazioni familiari o di salute od altre situazioni di rilevanza sociale la Giunta provinciale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 5 della Legge, può disporre il venir meno totale o parziale degli obblighi.

Art. 22

Trasferimento delle agevolazioni

1. Nel caso di trasferimento delle agevolazioni si applica quanto previsto dal precedente articolo 12.

PROGETTI SETTORIALI DI COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 23

Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari gli enti e i soggetti rappresentativi dei settori economici provinciali, anche non iscritti nel Registro delle imprese.

2. I settori economici provinciali sono individuati dalla Giunta provinciale con la deliberazione di approvazione dei progetti settoriali di commercializzazione. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale può individuare i settori economici provinciali prioritari da finanziare.

3. Gli enti e i soggetti sono rappresentativi di un settore economico quando la loro quota di produzione trentina sia pari almeno al 75 per cento della loro produzione complessiva e qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- sia presente un'unica organizzazione rappresentativa nel settore economico di riferimento;
- rappresentino almeno il 50 per cento della produzione lorda vendibile del settore economico in cui opera.

La produzione lorda vendibile di riferimento è quella dell'ultimo esercizio disponibile alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui non sia disponibile la produzione lorda vendibile si utilizzano i ricavi delle vendite e delle prestazioni.

La produzione si considera trentina nel caso in cui la materia prima sia prodotta in Trentino o nel caso in cui la tipicità del processo di lavorazione e trasformazione svolto in Trentino sia prevalente rispetto alla provenienza delle materie prime.

4. I soggetti beneficiari non debbono avere in corso procedure concorsuali né essere stati sottoposti ad esecuzione immobiliare.

5. Non si ammettono progetti del settore turistico.

Art. 24

Definizione e attività oggetto di finanziamento

1. Per «progetto settoriale di commercializzazione» si intende un complesso coordinato di iniziative volte allo sviluppo della commercializzazione dei beni prodotti nel territorio della provincia presentato in modo esauriente, qualificato, motivato e in modo da dimostrarne l'efficacia.

2. Il progetto di commercializzazione deve avere durata annuale e deve essere riferito all'anno solare successivo a quello di presentazione della domanda.

3. Le attività riconducibili al progetto di commercializzazione sono le seguenti:

1) Studi e ricerche di mercato

Si riferiscono a tutte quelle analisi volte all'assunzione di dati ed informazioni utili alla migliore conoscenza del mercato sul quale un'azienda intende operare, direttamente utilizzabili all'interno dei processi decisionali attivati da chi gestisce l'impresa.

Esse possono essere riferite:

- a) all'analisi della domanda, in tutte le sue manifestazioni:
 - analisi tipologica dei consumi;
 - analisi dei potenziali di mercato (stima della domanda futura);
 - analisi dei gusti e delle preferenze dei consumatori;
 - analisi del comportamento di acquisto dei consumatori;
 - analisi delle preferenze di marca;
 - misurazione della notorietà e dell'immagine dell'impresa, dei suoi marchi o prodotti presso i consumatori finali;
 - analisi dei trend sociologici, culturali, psicologici e degli stili di vita dei consumatori;
- b) all'analisi della concorrenza:
 - analisi di benchmarking (confronto delle posizioni competitive);
 - analisi dei punti di forza e di debolezza rispetto ai concorrenti;
 - stima del potenziale competitivo di nuovi entranti, anche da altri settori;
 - posizionamento dei prodotti dell'azienda rispetto ai concorrenti;
 - analisi del venduto per prodotto o marca;
 - analisi volte alla misurazione della soddisfazione dei clienti e della qualità percepita dei prodotti (*customer satisfaction analysis*);
- c) all'analisi del settore della commercializzazione (distribuzione):
 - analisi tipologica dei canali commerciali;
 - individuazione di nuovi canali commerciali;
 - analisi del venduto per canale;
 - stima del potenziale dei canali commerciali;
 - studi sull'andamento delle diverse forme distributive;
 - analisi dei fattori di competitività all'interno dei diversi punti vendita, con particolare riferimento alla grande distribuzione;
- d) all'analisi del macro-ambiente e dei trend generali dell'economia che possano influire sul comportamento di marketing dell'impresa.

2) Politiche di prodotto

Possono comprendere:

- a) iniziative legate al lancio di nuovi prodotti, compresi gli studi di fattibilità e le analisi volte a dimostrare l'opportunità di mercato;
- b) azioni che riguardano l'innovazione di prodotto, e in generale tutti i miglioramenti atti a rendere più vendibile un prodotto sul mercato, rispetto anche alle richieste provenienti dalla grande distribuzione o direttamente dai consumatori finali;
- c) azioni che riguardano il riequilibrio del portafoglio dei prodotti (completamento, estensione, approfondimento delle linee);
- d) azioni legate al *packaging*, al *design* e a tutto quanto riguarda l'apparenza fisica del prodotto.

In ordine alle spese si considerano ammissibili solo quelle relative allo studio per l'innovazione escludendo quindi quelle relative agli impianti di produzione, alle realizzazioni e alle spese interne di gestione.

3) Politiche di promozione e pubblicità

Possono comprendere:

- a) studi di progettazione di campagne pubblicitarie;
- b) acquisto di spazi pubblicitari di qualsiasi natura;
- c) spese di realizzazione e produzione di spot o comunicati pubblicitari di qualsiasi genere;

- d) partecipazione a manifestazioni fieristiche, comprese le attività di predisposizione dei relativi materiali promozionali e di supporto;
- e) sponsorizzazioni sportive, culturali o tecniche (intendendo con queste ultime la fornitura diretta di prodotti all'interno di manifestazioni istituzionali che prevedano la promozione del Trentino);
- f) creazione e realizzazione di marchi o logotipi, progetti grafici e di design applicato a qualsiasi elemento di *visual*;
- g) realizzazione di cataloghi, brochure o depliant promozionali, comprese tutte le spese di progettazione, realizzazione e stampa;
- h) realizzazione e acquisto di gadget per un importo unitario massimo di 50 euro;
- i) iniziative promozionali presso i punti di vendita, comprendenti la realizzazione di materiali promozionali e le spese di progettazione;
- l) azioni di marketing diretto, a clienti attuali o potenziali, comprese le spese di progettazione e gli studi di fattibilità, tramite posta, telefono o visita personale.

In ordine alle spese riguardanti la partecipazione a fiere, sono ammesse le sole voci relative a:

- affitto area;
- allestimento stand;
- acquisto strutture espositive (con obbligo di non alienazione per tre anni);
- trasporto merci e allestimenti;
- assistenza esterna stand.

4) Pubbliche relazioni

Possono comprendere:

- a) progetto e realizzazione di comunicati stampa;
- b) organizzazione di incontri con la stampa al fine di promuovere prodotti o iniziative commerciali;
- c) partecipazione e realizzazione di attività convegnistiche, culturali, sociali con lo scopo di promuovere l'immagine e la notorietà dell'azienda;

5) Politiche di Web-marketing

Possono comprendere:

- a) progettazione, realizzazione e aggiornamento di un sito Internet relativo all'azienda o ai suoi prodotti;
- b) gestione del data-base legato al sito;
- c) azioni promozionali volte alla diffusione della conoscenza del sito aziendale;
- d) gestione di attività di contatto diretto con la clientela via Internet (forum, *chat*, ricerche di mercato on-line);
- e) attivazione di canali di vendita on-line (progetti di *e-commerce*), compresi i costi di progettazione, sperimentazione e sviluppo di iniziative on-line.

6) Politiche commerciali e di gestione dei canali distributivi

Possono comprendere:

- a) progettazione di reti commerciali alternative a quelle esistenti;
- b) progetti di formazione e addestramento della forza vendita in relazione a innovazioni nella politica commerciale o di prodotto;
- c) ridefinizione della struttura commerciale, a partire dalla gestione della rete di agenti fino a progetti relativi a strutture fisiche;
- d) interventi promozionali all'interno della grande distribuzione (*trade marketing*), comprendenti azioni di *merchandising*, di *visual space management* e di *point of presence* (POP) all'interno

dei punti vendita.

7) **Pianificazione di marketing**

Possono comprendere:

- a) realizzazione di progetti di commercializzazione ivi compresa l'analisi economico/finanziaria legata all'effettuazione di iniziative commerciali (budget, previsioni di redditività, incidenza sui costi);
- b) pianificazione mezzi pubblicitari e consulenza in genere su progetti di comunicazione;
- c) consulenze sulla determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- d) formazione e addestramento di personale addetto alla gestione dei rapporti con la clientela, diretti o attraverso mezzi di supporto (telefono, posta, *e-mail*);
- e) formazione del personale che l'azienda intende inserire stabilmente o temporaneamente nel proprio organigramma commerciale/marketing.

4. Relativamente a tutte le attività elencate nel precedente comma 3 non sono ammissibili:

- a) le spese interne di gestione (quali spese amministrative, di personale: sia dipendente che con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto a progetto, spese per oneri finanziari, bolli, imposte, tasse, spese bancarie e altre);
- b) gli investimenti in beni materiali (quali immobili, impianti, macchinari, attrezzature, automezzi), fatto salvo l'acquisto di strutture espositive di cui al precedente comma 3, macrovoce 3), ultimo paragrafo;
- c) Non è agevolabile la cessione di beni e la prestazione di servizi tra:
 - coniugi, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado;
 - società collegate o controllate ai sensi del Codice Civile;
 - soci o soggetti che rivestano cariche sociali nell'ente o impresa istante;
 - società di cui facciano parte uno o più soci dell'impresa istante o soggetti che in essa rivestano cariche sociali; nel caso di partecipazione in società di capitali, la partecipazione deve essere superiore al 10 per cento.

Sono fatti salvi i casi di sponsorizzazioni tecniche, di cui al precedente comma 3, macrovoce 3), lettera e), e la prestazione di servizi in cui il rapporto fra il soggetto istante e il soggetto venditore si possa considerare una forma tecnica non speculativa, dimostrata attraverso la presentazione di puntuale documentazione di spesa dei costi sostenuti dal soggetto venditore.

Art. 25

Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile

1. Sono individuati i seguenti limiti di spesa ammissibile ad agevolazione:

Spesa ammissibile ad agevolazione	Importo
minima	euro 50.000
massima	3 % della produzione lorda vendibile* per ogni anno di durata del progetto

* La produzione lorda vendibile di riferimento è costituita dalla media dei dati degli ultimi tre anni disponibili al momento della domanda ed è riferita alla sommatoria delle produzioni lorde vendibili dei soggetti aderenti all'ente o soggetto rappresentativo richiedente. Nel caso in cui non sia disponibile la produzione lorda vendibile si utilizzano i ricavi delle vendite e delle prestazioni.

2. Nel caso di circostanze eccezionali o straordinarie dovute a gravi avversità atmosferiche, calamità naturali, particolari difficoltà di mercato, causate da inconsuete e consistenti eccedenze di prodotto o conseguenti all'ingresso sul mercato di concorrenti rilevanti, la Giunta provinciale può stabilire con propria deliberazione il limite massimo di spesa ammissibile, in deroga a quanto indicato al precedente comma 1.

3. I limiti indicati al comma 1 devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

Art. 26

Misura delle agevolazioni

1. La misura dell'agevolazione, che si applica alle spese ritenute ammissibili, risulta pari al 50 per cento.

2. La Giunta provinciale, nel rispetto delle Linee guida del progetto di marketing territoriale per il Trentino approvate con deliberazione n. 390 del 1 marzo 2002, con proprio provvedimento può subordinare o vincolare in tutto o in parte la concessione dell'agevolazione di cui ai commi precedenti a specifiche azioni di promozione del territorio trentino.

Art. 27

Presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni

1. Le domande di concessione dell'agevolazione ed i relativi allegati devono essere presentati, secondo i modelli appositamente predisposti, al Servizio competente in materia di commercio entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di inizio delle attività previste.

2. Le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 1 sono dichiarate irricevibili e restituite al richiedente.

3. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- a) progetto annuale di commercializzazione con evidenza degli obiettivi e delle strategie pluriennali;
- b) relazione contenente informazioni economiche e organizzative del soggetto beneficiario;
- c) resoconto dell'eventuale progetto precedente contenente dati consuntivi e valutazioni finali;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante, attestante:
 - 1) di non avere in corso procedure concorsuali o esecuzioni immobiliari;
 - 2) di non avere presentato o di avere rinunciato ad eventuali altre domande di agevolazione per le medesime spese, fatti salvi i casi di cumulabilità;
- e) dichiarazione di conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge e di cui ai presenti criteri.

4. I progetti possono essere articolati in sottoprogetti, nel caso in cui l'associazione di riferimento che li presenta sia costituita da organizzazioni di produttori. I sottoprogetti realizzati dalle organizzazioni di produttori aderenti all'associazione di riferimento possono essere esaminati e valutati singolarmente, così come singolarmente può essere concesso ed erogato l'intervento contributivo spettante al sottoprogetto.

5. Nel caso in cui le indicazioni o la documentazione prevista a corredo della domanda non siano complete viene disposto, previa formale richiesta ad integrarle entro il termine perentorio di quindici giorni, il non accoglimento della domanda.

6. Non sono ammesse domande integrative. Per domanda integrativa si intende la richiesta di aggiungere ulteriori spese al programma di investimento inizialmente presentato al fine di conseguire un aumento dell'agevolazione.

7. Fatto salvo il caso di diniego dell'agevolazione o rinuncia alla domanda già presentata, in ogni anno solare può essere presentata solamente una domanda di agevolazione per gli interventi di cui al presente Capo 4.

Art. 28

Istruttoria delle domande

1. Vista la particolare complessità delle domande di agevolazione le stesse possono essere sottoposte al parere di un esperto in materia di marketing, ai sensi dell'articolo 7 della Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, appositamente nominato dal dirigente del Servizio competente in materia di commercio.

Art. 29

Priorità

1. Nel caso di risorse insufficienti si procede alla riduzione proporzionale dei contributi, fatta salva la possibilità della Giunta provinciale di stabilire con proprio provvedimento l'adozione di criteri di priorità per il riparto dei fondi.

2. Nel caso di progetto presentato per la prima volta da enti o soggetti rappresentativi di nuovi settori si garantisce la percentuale del 50 per cento. La misura si applica per cinque anni.

Art. 30

Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni vengono liquidate annualmente secondo le seguenti modalità:

- 50% a titolo di acconto, ad avvenuta esecutività del provvedimento annuale di concessione dei finanziamenti, previa presentazione di idonea documentazione di spesa (fatture) quietanzata, per un importo pari almeno al 25 per cento della spesa ammessa a finanziamento;
- 50% a saldo, ad integrale conclusione delle iniziative e previa verifica della restante documentazione di spesa quietanzata; per la liquidazione deve anche essere presentata una relazione conclusiva che contenga dati consuntivi e le valutazioni finali.

Tale documentazione deve essere presentata entro un anno dal termine stabilito per l'ultimazione dell'iniziativa pena la revoca totale del contributo concesso.

2. Il Servizio competente in materia di commercio è autorizzato ad ammettere eventuali modifiche derivanti da variazioni tra il progetto iniziale e il consuntivo finale, purché tali variazioni siano motivate, non comportino alcun mutamento di finalità ed obiettivi e non evidenzino

sostanziali modificazioni nei contenuti rispetto alle previsioni iniziali. Fermi restando gli importi totali annuali le modifiche possono essere solo di tipo compensativo tra le diverse macrovoci di spesa esistenti e nell'ambito di una percentuale massima del 20 per cento.

Art. 31

Termine iniziale e finale per la realizzazione delle iniziative

1. Le iniziative devono essere effettuate a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda e devono essere concluse entro il 31 dicembre del medesimo anno solare.

2. Le iniziative devono essere effettuate entro la data prevista di ultimazione del progetto stesso, fatta salva la possibilità di prorogare per una sola volta il termine finale, previa richiesta motivata da presentare entro la scadenza originariamente stabilita. La durata massima della proroga è di due mesi per le singole annualità.

Art. 32

Obblighi e revoche

1. In caso di mancata esecuzione del progetto di commercializzazione ammesso all'intervento pubblico o di esecuzione parziale, tale da non rispettare quanto disposto all'articolo 24 commi 1 e 2, si procede alla revoca totale dell'agevolazione e al recupero della somma eventualmente erogata.

2. In caso di esecuzione parziale del progetto, tale da rispettare quanto disposto all'articolo 24 commi 1 e 2, non si procede al recupero parziale della somma erogata nel caso in cui l'agevolazione concessa non superi il 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta. In caso di recupero parziale l'agevolazione effettiva dovrà essere pari al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta. Se la spesa ammissibile non raggiunge i limiti minimi stabiliti dal presente provvedimento, il contributo è interamente revocato.

3. Nel caso il contributo spettante, determinato in base all'accertamento finale della realizzazione dell'iniziativa, dovesse risultare di importo inferiore a quello concesso, gli importi erogati in eccesso sono restituiti maggiorati dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a partire dalla data di emissione del mandato di pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite.

4. Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge o dai presenti criteri viene effettuato dalla struttura che cura l'istruttoria. Possono essere effettuati anche controlli a campione. In presenza della violazione di un obbligo, vincolo o divieto, si dà comunicazione all'ente o soggetto rappresentativo, che può controdedurre.

5. In relazione agli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, è disposto il diniego o la revoca totale dell'agevolazione nei seguenti casi:

- a) mancata accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui alla Legge, ai presenti criteri e al provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- b) mancata tempestiva comunicazione (entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento)

alla struttura competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa. In tal caso la revoca non sarà totale ma proporzionale in rapporto all'agevolazione indebitamente fruita;

- c) violazione del divieto di presentare altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa e dell'obbligo di rinunciare ad altre domande eventualmente già presentate, salvo espresse diverse indicazioni di altre leggi e nel rispetto delle regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato;
- d) violazione dell'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dai presenti criteri, qualora l'ente istruttore ne richieda la presentazione.

6. In presenza di calamità naturali, grave ed accertata crisi di mercato, gravi situazioni familiari o di salute od altre situazioni di rilevanza sociale la Giunta provinciale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 5 della Legge, può disporre il venir meno totale o parziale degli obblighi.

Art. 33

Trasferimento delle agevolazioni

1. Nel caso di trasferimento delle agevolazioni si applica quanto previsto dal precedente articolo 12, in quanto compatibile.

REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Art. 34

Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari gli enti e i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 ³). Il possesso dei requisiti costituisce titolo per la rappresentatività, ai sensi dell'articolo 23 della Legge.

2. I soggetti beneficiari devono avere la sede legale o la residenza in provincia di Trento od avere organizzato in provincia almeno una manifestazione fieristica nei tre anni antecedenti la richiesta di finanziamento. Non debbono avere in corso procedure concorsuali né essere stati sottoposti ad esecuzione immobiliare.

Art. 35

Attività oggetto di finanziamento

1. Per ogni manifestazione fieristica sono ammesse per intero le spese relative a:

- | | |
|--------------------|---|
| area espositiva | <ul style="list-style-type: none">- affitto salone e spazi espositivi;- noleggi strutture;- noleggi attrezzature;- allacciamenti e consumi utenze;- predisposizione allacciamenti elettrici (compresi noleggi e assistenza);- polizze assicurative;- addobbi generali;- pulizie;- progettazione planimetrie;- servizio vigili del fuoco. |
| allestimento stand | <ul style="list-style-type: none">- allestimento stand – strutture espositive;- allestimento casette;- pulizia stand;- progettazione e consulenza per allestimenti. |

³) La legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 reca "Disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l'incremento delle attività commerciali".

promozione e
pubblicità

- acquisto di spazi pubblicitari di qualsiasi natura;
- spese di realizzazione di spot o comunicati pubblicitari di qualsiasi genere e mailing mirati;
- realizzazione di cataloghi, brochure o depliant promozionali comprese le spese di progettazione realizzazione e stampa;
- progettazione e realizzazione di comunicati stampa;
- azioni promozionali varie anche attraverso sito Internet;
- organizzazione di incontri con la stampa.

2. Per ogni manifestazione fieristica sono ammesse al 50 per cento le spese relative a:
- personale esterno;
 - manifestazioni collaterali.

3. Relativamente a tutte le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 non sono ammissibili:

- a) le spese interne di gestione (quali spese amministrative, di personale: sia dipendente che con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto a progetto, spese per oneri finanziari, bolli, imposte, tasse, spese bancarie e altre);
- b) gli investimenti in beni materiali (quali immobili, impianti, macchinari, attrezzature, automezzi);
- c) non è agevolabile la prestazione di servizi tra:
 - coniugi, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado;
 - società collegate o controllate ai sensi del Codice Civile;
 - soci o soggetti che rivestano cariche sociali nell'ente o impresa istante;
 - società di cui facciano parte uno o più soci dell'impresa istante o soggetti che in essa rivestano cariche sociali; nel caso di partecipazione in società di capitali, la partecipazione deve essere superiore al 10 per cento.

4. La manifestazione fieristica è esclusa dall'intervento finanziario qualora:

- la durata sia inferiore ai due giorni;
- gli stand espositivi con i rispettivi soggetti espositori diretti siano inferiori alle dieci unità;
- gli espositori residenti nel territorio della provincia di Trento non raggiungano il 25 per cento del totale degli espositori;
- venga accordato un intervento finanziario ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della Legge;

5. I motivi di esclusione di cui sopra si applicano sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

Art. 36

Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile

1. Sono individuati i seguenti limiti di spesa ammissibile ad agevolazione riferiti a ciascuna manifestazione:

Spesa ammissibile ad agevolazione	Importo	
minima	euro	15.000
massima	euro	100.000

2. I limiti indicati al punto precedente devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

Art. 37

Misura delle agevolazioni

1. L'agevolazione è concessa per un massimo di cinque edizioni a decorrere dall'anno 2007.

2. Per ogni manifestazione fieristica la misura dell'agevolazione, a titolo di “de minimis”, è pari al 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ad eccezione della prima richiesta di finanziamento di una nuova manifestazione per la quale la misura è pari al 50 per cento.

Art. 38

Presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni

1. Le domande di concessione dell'agevolazione e i relativi allegati devono essere presentate, secondo i modelli appositamente predisposti, al Servizio competente in materia di commercio entro il 20 dicembre dell'anno precedente allo svolgimento della manifestazione. Entro lo stesso termine, al solo fine di poter accedere ai contributi, dovrà essere obbligatoriamente presentata la comunicazione prevista dall'articolo 8 della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35⁴).

2. Le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 1 sono dichiarate irricevibili e restituite al richiedente.

3. La domanda dovrà contenere:

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli eventuali aiuti accordati da qualsiasi ente a titolo di “de minimis” nei 3 anni precedenti la domanda;
- dichiarazione di conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge e di cui ai presenti criteri, compreso l'obbligo di tempestiva comunicazione alla struttura degli aiuti a titolo “de minimis” accordati da qualsiasi ente dal momento della domanda a quella della concessione dell'agevolazione.

4. Nel caso in cui le indicazioni o la documentazione prevista a corredo della domanda non siano complete viene disposto, previa formale richiesta ad integrarle entro il termine perentorio di quindici giorni, il non accoglimento della domanda.

5. Non sono ammesse domande integrative. Per domanda integrativa si intende la richiesta di aggiungere ulteriori spese al programma di investimento inizialmente presentato al fine di conseguire un aumento dell'agevolazione.

⁴) La legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 reca «Disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l'incremento delle attività commerciali».

Art. 39

Priorità

1. Nel caso di risorse insufficienti si procede alla riduzione proporzionale dei contributi, fatta salva la possibilità della Giunta provinciale di stabilire con proprio provvedimento l'adozione di criteri di priorità per il riparto dei fondi.

Art. 40

Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono liquidate in un'unica soluzione previa presentazione da parte del soggetto organizzatore della documentazione in originale delle spese sostenute e della copia semplice della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese, riferite a quelle ammesse a contributo.

2. Tale documentazione deve essere presentata entro sei mesi dal termine stabilito per l'ultimazione dell'iniziativa pena la revoca totale del contributo concesso. È fatta salva la possibilità di prorogare il limite di ulteriori sei mesi previa motivata richiesta, da presentare entro la scadenza originariamente stabilita.

Art. 41

Revoche e riduzioni dei livelli di intervento

1. In caso di mancata o parziale esecuzione delle attività agevolate si procede alla revoca, rispettivamente totale o parziale, del contributo concesso. Se la spesa ammissibile non raggiunge i limiti minimi stabiliti dal presente provvedimento, il contributo è interamente revocato.

2. Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge o dai presenti criteri viene effettuato dalla struttura che cura l'istruttoria. Possono essere effettuati anche controlli a campione. In presenza della violazione di un obbligo, vincolo o divieto, si dà comunicazione all'impresa, che può controdedurre.

3. In relazione agli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, è disposto il diniego o la revoca totale dell'agevolazione nei seguenti casi:

- a) mancata accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui alla Legge, ai presenti criteri e al provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- b) mancata tempestiva comunicazione (entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento) alla struttura competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa. In tal caso la revoca non sarà totale ma proporzionale in rapporto all'agevolazione indebitamente fruita;
- c) violazione del divieto di presentare altre domande di agevolazione per le medesime iniziative e dell'obbligo di rinunciare ad altre domande eventualmente già presentate, salvo espresse diverse indicazioni di altre leggi e nel rispetto delle regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato;
- d) violazione dell'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista

in copia semplice dai presenti criteri, qualora l'ente istruttore ne richieda la presentazione.

4. In presenza di calamità naturali, grave ed accertata crisi di mercato, gravi situazioni familiari o di salute od altre situazioni di rilevanza sociale la Giunta provinciale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 5 della Legge, può disporre il venir meno totale o parziale degli obblighi.

Art. 42

Trasferimento delle agevolazioni

1. L'agevolazione concessa per una manifestazione fieristica può essere trasferita, previa rinuncia del soggetto originariamente beneficiario, a condizione che il soggetto subentrante:

- a) sia in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 34;
- b) abbia presentato la comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 4 della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 entro i termini stabiliti;
- c) non vi siano variazioni al piano finanziario originario;
- d) siano garantiti i settori merceologici indicati in origine.